



N. 239/EL-367/274/2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della



legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto “*Pantouflage*”) che prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari



energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPACS/P20160000683 del 20 luglio 2016 indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di varianti aeree agli elettrodotti a 380 kV doppia terna "Tuscania – Villavalle" e "Villavalle – Villanova", 220 kV "Villavalle – Pietrafitta", 150 kV "Villavalle - San Gemini" e "Villavalle – Acquasparta" e opere connesse, per interferenza con l'ampliamento della discarica esistente Acciai Speciali Terni S.p.A. (AST) in località Vocabolo Valle nel territorio del comune di Terni, nella regione Umbria, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo



52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;

- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza nasce dalla richiesta effettuata dalla società AST S.p.A. di Terni per la risoluzione dell'interferenza tra alcuni elettrodotti appartenenti alla RTN e l'ampliamento della discarica per rifiuti pericolosi a servizio del polo siderurgico umbro sito in località Vocabolo Valle nel comune di Terni, già autorizzata dalla Provincia di Terni, prot. Generale n. 60634 del 19 dicembre 2005;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'intervento prevede, la realizzazione di varianti aeree, della lunghezza complessiva di circa 4 km, ai seguenti elettrodotti:

- 380 kV doppia terna Tuscania-Villavalle cod. 21332B1 e Villavalle-Villanova cod. 21333B1
- 220 kV Villavalle - Pietrafitta cod. 22269D1
- 150 kV Villavalle – San Gemini cod. 23682E1
- 150 kV Villavalle – Acquasparta cod. 23647B1

che attualmente insistono nell'area destinata all'ampliamento della discarica della Società AST S.p.A.;

VISTA la dichiarazione, allegata alla citata istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha attestato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 0001730 del 25 gennaio 2017, con cui il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi istruttoria;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, per le caratteristiche tipologiche e dimensionali, rientra tra quelli da sottoporre a Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPACS/P20170000092 dell'8 febbraio 2017, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto l'avvio della suddetta procedura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 febbraio 2017, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 0003834 del 15 febbraio 2017 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta riunione, la Conferenza ha stabilito di aggiornare il procedimento alla conclusione della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale avviata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTO il Provvedimento Direttoriale prot. DVADEC-2017-339 del 14 novembre 2017, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in questione, con condizioni ambientali;

CONSIDERATO che, relativamente alle aree protette della Rete Natura 2000, il tracciato degli interventi in autorizzazione non interessa Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, in particolare, dista da essi:

- circa 3.3 km dall'area SIC "Valle della Serra (Monti Martani)";
- circa 1 km dall'area SIC "Cascata delle Marmore" e ZPS "Bassa Valnerina: Monte Fionchi – Cascata delle Marmore";

PRESO ATTO che la società Terna S.p.A. ha, comunque, provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione di Incidenza con verifica a livello di screening, data la presenza entro i 5 km dal sito in esame di aree SIC e ZPS e successivamente, sebbene l'assenza di una diretta interferenza con il progetto, ha ritenuto opportuno procedere con il II livello della Valutazione di incidenza (Valutazione appropriata);

PRESO ATTO che, nell'ambito della suddetta procedura, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha espresso, in data 27 ottobre 2017, il parere con prescrizioni n. 2533 valutando tra l'altro, sulla base dell'istruttoria condotta, che *"le conclusioni dello Studio di incidenza escludono effetti negativi sui siti della rete Natura 2000 più prossimi all'opera"*;

CONSIDERATO che il progetto in autorizzazione ricade nell'area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di "Terni Papigno", individuato con decreto ministeriale n. 468/2001;

PRESO ATTO che nell'articolo 1 – Condizioni ambientali - del citato Provvedimento Direttoriale prot. DVADEC-2017-339 del 14 novembre 2017 sono ricomprese le prescrizioni della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque – Divisione III Bonifiche e risanamento in merito alle attività di bonifica presso il suddetto SIN;

VISTA la nota prot. n. 0029633 del 15 dicembre 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito della conclusione della suddetta procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ha indetto, ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato indicato, nella suddetta nota, il link attivato dal Ministero dello sviluppo economico cui accedere per acquisire copia del progetto;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-*ter* comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso il Comune di Terni e a dare avviso dell'avvio del procedimento ai privati interessati dall'opera mediante singole comunicazioni



personali inoltrate a mezzo raccomandate a/r del 27 dicembre 2017 e pec del 7 febbraio 2018;

ATTESO che, a seguito delle suddette note sono pervenute due comunicazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

CONSIDERATO che i tracciati degli elettrodotti in variante ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) (boschi) del decreto legislativo n. 42/04 e dell'articolo 85 della L.R. n. 1/2015 - Aree boscate

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, con nota prot. n. 0002134 del 2 febbraio 2018;

VISTA la nota prot. n. 0063726 dell'11 maggio 2018, con la quale lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Terni ha trasmesso il parere favorevole espresso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio nella seduta del 27 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 112 della L.R. n. 1/2015 e dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 42/04, con il rispetto delle prescrizioni contenute nella nota prot. n. 35545 del 15 marzo 2018 dello stesso Comune di Terni;

VISTA la nota prot. n. 0002362 del 6 marzo 2017, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione Umbria - Direzione Governo del territorio e paesaggio civile. Infrastrutture e mobilità – Servizio Urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0007814 del 22 marzo 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Umbria a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i. (**Allegato 2**);

VISTA la deliberazione n. 475 del 14 maggio 2018, con la quale la Giunta Regionale dell'Umbria ha adottato la suddetta intesa;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (**Allegato 3**);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;



CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla dichiarazione di pubblica utilità del progetto di ampliamento della discarica dell'AST con la quale interferiscono i citati elettrodotti della RTN;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di consentire l'ampliamento della citata discarica;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'Atto di accettazione" prot. n. TRISPACS/P20180000521 del 13 giugno 2018 , con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di varianti aeree agli elettrodotti a 380 kV doppia terna "Tuscania – Villavalle" e "Villavalle – Villanova", 220 kV "Villavalle – Pietrafitta", 150 kV "Villavalle - San Gemini" e "Villavalle – Acquasparta" e opere connesse, in comune di Terni, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati individuati nella planimetria catastale n. D-E-21331B1-C-EX-0004 rev.00 del 7 marzo 2016, allegata alla citata istanza prot. n. TRISPACS/P20160000683 del 20 luglio 2016.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e



successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Terni confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.", nonché alle prescrizioni impartite in merito dalle competenti Amministrazioni.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le



modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)